



COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE
O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**
(Legge 160/2019 - art. 1 - comma 816- 836 e 846-847)

Approvato con deliberazione C.C. n 03 del 30/04/2021.
Modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 30/12/2021.
Modificato con deliberazione C.C. n. 37 del 30/12/2022.

INDICE DEGLI ARTICOLI

TITOLO I DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

1. Ambito e finalità del regolamento
2. Definizioni e disposizioni generali
3. Presupposto
4. Soggetto obbligato

TITOLO II PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

5. Istanze per l'occupazione di suolo pubblico
6. Tipi di occupazione
7. Occupazioni occasionali
8. Occupazioni d'urgenza
9. Istanza e rilascio della concessione
10. Titolarità della concessione e subentro
11. Rinnovo, proroga e disdetta
12. Modifica, sospensione e revoca d'ufficio
13. Decadenza ed estinzione della concessione
14. Occupazioni abusive
15. Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

TITOLO III PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

16. Istanze per i messaggi pubblicitari
17. Tipologia di impianti pubblicitari
18. Istruttoria amministrativa
19. Titolarità nelle autorizzazioni e subentro nelle autorizzazioni
20. Rinnovo, proroga e disdetta
21. Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione
22. Decadenza ed estinzione della autorizzazione
23. Rimozione della pubblicità
24. Le esposizioni pubblicitarie abusive
25. Il piano generale degli impianti pubblicitari

TITOLO IV TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

26. Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni suolo pubblico
27. Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie
28. Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
29. Determinazione delle tariffe annuali
30. Determinazione delle tariffe giornaliere
31. Determinazione del canone
32. Occupazioni non assoggettate al canone
33. Riduzioni del canone
34. Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

TITOLO V PUBBLICHE AFFISSIONI

35. Gestione del servizio Pubbliche Affissioni
36. Determinazione del canone sulle Pubbliche Affissioni
37. Riduzione del canone Pubbliche Affissioni
38. Esenzioni del canone Pubbliche Affissioni
39. Modalità per l'espletamento del servizio delle Pubbliche Affissioni

TITOLO VI RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

40. Modalità e termini per il pagamento del canone
41. Accertamenti – Recupero canone
42. Rimborsi e compensazione
43. Sanzioni e indennità
44. Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
45. Autotutela – Contenzioso
46. Riscossione

TITOLO VII PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

47. Occupazione con impianti di distribuzione carburante
48. Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici
49. Occupazioni con griglie intercapedini
50. Occupazione dello spettacolo viaggiante
51. Occupazioni a sviluppo progressivo
52. Pubblici Esercizi

53. Attività Edile
54. Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti
55. Attività di propaganda elettorale
56. Occupazione con elementi di arredo
57. Esposizione merci fuori negozio
58. Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere
59. Serbatoi
60. Occupazioni con antenne di telefonia mobile e ripetitori

TITOLO VIII	PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE
--------------------	---

61. Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”
62. Freccie direzionali – Pre-insegne
63. Locandine e bacheche
64. Striscioni e gonfaloni

TITOLO IX	DISPOSIZIONI FINALI
------------------	----------------------------

65. Dichiarazioni per particolari fattispecie
66. Funzionario responsabile
67. Regime transitorio
68. Disposizioni finali

Allegati:

Allegato A) Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Castione della Presolana del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).
2. Ai sensi del comma 816 il canone **sostituisce i seguenti prelievi**: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (canone non ricognitorio), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei **Regolamenti settoriali** non abrogati dal presente regolamento. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio nonché sulle aree private asservite all'uso pubblico ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle aree stesse o da aree pubbliche.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) **occupazione**: l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù pubbliche di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
 - b) **concessione o autorizzazione**: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) **canone**: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
 - d) **tariffa**: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone. La tariffa standard è quella stabilita dall'art. 1 della legge 160/2019, commi 826, 827, e dalla tariffa forfettaria di cui al comma 831.
2. Nelle aree sono compresi gli spazi e le aree sui tratti di strade statali, regionali e provinciali situati all'interno dei centri abitati con popolazione fino a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'art. 1, comma 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
4. Per le **occupazioni occasionali** di cui all'art. 7, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
5. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
6. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro del comune, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
7. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
8. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
9. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
10. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, **la domanda** per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata **almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione**.
11. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria. Saranno a carico del richiedente ogni responsabilità civile e penale e relative spese in ordine a danni a persone e/o cose derivanti dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
12. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
13. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Art. 3 **Presupposto**

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione anche abusiva delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade soggette a diritto di pubblico passaggio.
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su:
 - aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti,
 - su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;
 - all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico e privato.Si considerano rilevanti ai fini della esposizione pubblicitaria i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, salvo i casi di esenzione.
Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
2. **Fermo restante il disposto del comma 818**, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle **province** per i quali, le stesse, abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.
3. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 **Soggetto obbligato**

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto:
 - a) **in caso di diffusione del messaggio pubblicitario:** in via principale dal titolare dell'autorizzazione o in assenza del medesimo dal soggetto che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario. Il soggetto pubblicizzato è obbligato in solido con il titolare dell'autorizzazione;
 - b) **in caso di occupazione:** in via principale dal titolare della concessione o, in assenza del medesimo, dal soggetto che effettua l'occupazione in forma abusiva.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto

dall'art. 1292 del Codice Civile.

4. **L'amministratore di condominio** può procedere ai sensi dell'art. 1180 del codice civile, al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio.

Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina entro trenta giorni dalla sua adozione.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5

Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o da una autorizzazione da parte del Comune.

Devono essere precedute da una concessione o da una autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato, come definito dal Codice della Strada.

2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio o asservite all'uso pubblico.
3. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a **presentare domanda** da inviarsi, di norma per via telematica, tramite l'apposito **Sportello polifunzionale del Comune**, salvo i casi eccezionali per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente. Relativamente al procedimento istruttorio, si applicano le norme di cui alla Legge n. 241/90 e s.m.i. nonché quelle del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque il termine massimo per la conclusione del procedimento è di **30 (trenta) giorni** dalla data di presentazione della domanda regolare e completa, ovvero dalla data in cui questa è pervenuta al Comune, fatti salvi i casi in cui sia necessaria l'acquisizione di pareri di altri enti. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate tali autorizzazioni, ovvero le necessarie autocertificazioni.
4. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e di autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta anche dal soggetto che supporta l'ente nella gestione del canone.
5. La domanda il rilascio della concessione di suolo pubblico, sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita

iva, telefono, mail, pec, ecc.;

- l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
- la documentazione tecnica (disegni in scala idonea, fotografie, relazione ecc..) necessaria a rendere possibile una corretta istruttoria;
- l'entità espressa in metri quadrati o metri lineari e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgere una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
- l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni o depositi che fossero dovuti per l'occupazione.

6. **In caso di modifica dell'occupazione** in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi precedenti del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

7. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

La comunicazione inviata dall'Ufficio competente in merito alla **mancanza degli elementi** di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

L'avviso inviato dall'Ufficio competente che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

9. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

10. Per le occupazioni temporanee e permanenti che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente **Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico e/o di altri accordi/convenzioni appositamente stipulate**.

11. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 6.

12. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina **quali uffici comunali sono competenti** ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di

semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

13. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 6

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi e aree pubbliche e i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati anche attrezzati, escluse le aree mercatali per cui viene corrisposta una tariffa per servizi soggetti ad IVA, possono essere permanenti o temporanee:
 - a) **sono permanenti** le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) **sono temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 1), possono essere a fasce orarie, giornaliere o di durata superiore, ma comunque per periodi inferiori all'anno.
3. Ai fini dell'applicazione del canone sono, in ogni caso, considerate temporanee le occupazioni effettuate per attività di commercio su aree pubbliche, indipendentemente dal tipo di concessione rilasciata.
4. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono periodicamente.
5. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
 - a1) **pluriennali**, quelle di durata indefinita o, comunque, **per più anni (massimo tre)** e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, ad esempio, i passi carrai, i chioschi ecc.);
 - a2) **annuali**, quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante rilascio di nuova concessione o autorizzazione.
6. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 7

Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di **non più di 10 mq** effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di **festività e ricorrenze civili e religiose**;
 - c) le occupazioni di durata **non superiore a 4 ore continuative** con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - d) le occupazioni per **operazioni di manutenzione del verde** con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata **non superiore alle 4 ore continuative**;
 - e) interventi urgenti a garanzia dei servizi di pubblica utilità.

2. l'esercizio di **mestieri girovaghi ed artistici** (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore continuative.
3. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione trasmessa anche tramite posta elettronica all'ufficio protocollo del Comune, almeno **5 (cinque) giorni prima** dell'occupazione.
L'Ufficio comunale competente potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Art. 8 Occupazioni d'urgenza

1. Le occupazioni d'urgenza sono quelle effettuate nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori; l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupazione può essere effettuata prima del conseguimento della concessione stessa soltanto in casi particolari di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori necessari per la sicurezza o in caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose. In tali casi, l'interessato deve dare immediata comunicazione all'Ufficio competente, il quale provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni d'urgenza e a dettare le prime necessarie indicazioni per la messa in sicurezza dell'area.
3. Immediatamente dopo, e comunque **entro il settimo giorno** lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione, l'interessato deve presentare idonea istanza di concessione che vedrà il rilascio della stessa a sanatoria. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi.
4. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.

Articolo 9 Istanza e rilascio della concessione

1. L'Ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico di cui all'**art. 5**. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di **30 (trenta) giorni** dalla data di protocollazione della domanda al Comune.
Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi, oltre a quello di rilascio del provvedimento, ovvero quando sia richiesto il parere di altri enti, il termine è elevato a **45 giorni**.
Qualora l'occupazione riguardi area tutelata per cui è necessario acquisire il parere della **Soprintendenza, il termine è ulteriormente elevato** nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo. In nessun caso, se non disposto dalla legge, lo scadere del termine determina assenso alla occupazione.
3. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.
4. L'Ufficio competente acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior

rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

5. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine **massimo di 15 (quindici) giorni** dalla data della relativa richiesta.
6. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - pagamento, se dovuta, dell'imposta di bollo;
 - pagamento dei diritti di istruttoria relativi all'atto, nonché delle altre spese relative se dovute, quali, a titolo esemplificativo, quelle per sopralluogo;
 - versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio preposto;
 - pagamento del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
7. Il responsabile del procedimento, per il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un **deposito cauzionale** o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, **nei seguenti casi**:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - particolari motivi e circostanze che lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dall'Ufficio competente, Secondo le modalità previste negli specifici regolamenti comunali in vigore ovvero, qualora tali modalità non siano previste, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

7. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il suo procedimento amministrativo, con provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di rigetto.
8. Il **provvedimento finale è trasmesso** in via prioritaria tramite Pec o altre procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
9. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente - anche tramite l'eventuale competente Concessionario - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.
10. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
11. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'**articolo 8** (occupazioni d'urgenza) in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del

richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

12. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Articolo 10

Titolarietà della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico **non può essere oggetto di cessione ad altri**. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, **ha l'obbligo di**:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
 - b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - f) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito dei costi anche rivalendosi sul deposito cauzionale o la garanzia di cui all'**art. 8**, comma 4;
 - g) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
 - h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione;
 - i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione;
 - j) applicare la normativa sulla sicurezza sul lavoro,
 - k) rispettare le prescrizioni inserite sugli atti autorizzativi o concessori emessi.
2. Nell'ipotesi in cui il **titolare della concessione trasferisca a terzi** (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 (trenta) giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione.
3. Il rilascio del **provvedimento di subentro** nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non

pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'**art. 3**, comma 1, lett. a), del presente regolamento.
7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.
8. **In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area** da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
 - a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune;
 - b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:
 - la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;
 - per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.

Articolo 11

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell'**articolo 7**, comma 5 è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al protocollo del Comune.
2. La **domanda di rinnovo** deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'**art. 5** del regolamento almeno 30 (trenta) prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 10 (dieci) giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
3. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.
4. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.
5. L'**istanza di proroga** deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.
6. La **disdetta anticipata** della concessione per occupazione deve essere comunicata 10 (dieci) gg. prima della data di rinuncia. La disdetta volontaria, non determinata da cause di forza maggiore, non comporta rimborso, anche parziale, del canone versato, nonché cancellazione dell'eventuale canone o quota dovuta ma non ancora versata; tale cancellazione comunque potrà avvenire solo sulla base dell'accertamento relativo alla mancata occupazione.

7. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
8. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata **entro il 31 gennaio dell'anno successivo** a quello in cui si è verificata la cessazione.
9. La sola interruzione dell'occupazione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.

Articolo 12

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. **Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse** e in qualsiasi momento, la concessione o l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 13

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono **cause di decadenza** dalla concessione o dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione e autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del suolo pubblico;
 - c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1, se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di 10 (dieci) e non superiore a 20 (venti) giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile

dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione/autorizzazione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è comunicata in via prioritaria tramite Pec, all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni/autorizzazioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. La concessione/autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.
4. Sono **cause di estinzione** della concessione/autorizzazione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

Articolo 14 **Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni:
 - a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
 - c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine **non superiore a 7 (sette) giorni**.
Decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
3. In caso di **occupazione abusiva della sede stradale**, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, **il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino** dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a 5 (cinque) giorni.
5. **In caso di recidiva** per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,

l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per 3 (tre) giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

6. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, nonché le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 15

Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio competente dell'ente o, in caso di affidamento in Concessione, il Concessionario, terminata l'istruttoria dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione provvede alla consegna degli stessi, dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero la prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni cui soggiace il rilascio del provvedimento. L'ufficio provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati rilasciati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. Lo stesso provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione, e/o autorizzazione, a verificare la cessazione o modifica delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.

TITOLO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 16

Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile sul sito Internet istituzionale dell'Ente.
2. Ferma restando la **competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)** di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'Ente.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da

operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A..

4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal **Piano generale degli Impianti Pubblicitari**.
6. **La domanda** deve essere redatta in bollo e **deve contenere**:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) planimetria quotata con l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre, oltre all'indicazione di tutte le informazioni necessarie per una corretta istruttoria della pratica in base anche alle indicazioni contenute nel Codice della strada;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.
7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, **non inferiore a 10 giorni**, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
9. **Anche se l'esposizione è esente dal pagamento** del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.
10. Nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - **Locandine** di cui **all'art. 63** del presente regolamento,
 - **pubblicità su autoveicoli**,
 - tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R.285/1992),

la domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una comunicazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone **almeno 5 (cinque) gg** dall'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari. La comunicazione in tale caso, equivale a dichiarazione iniziale.

Articolo 17

Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:
Insegna di esercizio: contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei

servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

Insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotraviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 18

Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nullasto relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile **nel termine di 10 (dieci) giorni** dalla data della relativa richiesta.
3. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria l'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il termine per la **conclusione del procedimento è di 30 giorni** a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il **pagamento del canone** secondo le modalità e nella misura indicata dall'Ufficio competente o, in caso di gestione esternalizzata, dall'incaricato dal Comune per lo svolgimento del servizio.
6. Qualora l'interessato non provveda al pagamento secondo le modalità e i termini comunicati dall'Ufficio competente l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente, tramite Pec, ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
9. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
10. **Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari** si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) **sono permanenti** le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
 - b) **sono temporanee** le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
11. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di **striscioni e stendardi**, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi, salvo diversa disposizione, entro **le quarantotto ore** successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
12. Costituisce pregiudiziale **causa ostativa al rilascio** o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
13. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio

competente al rilascio, all'eventuale soggetto incaricato per la gestione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

14. Il diniego deve essere espresso e motivato.

Articolo 19

Titolarità nelle autorizzazioni e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione **all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea**, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 60 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) applicare la normativa sulla sicurezza sul lavoro;
 - j) versare il canone alle scadenze previste.
3. Costituisce pregiudiziale causa ostantiva al rilascio o rinnovo o voltura, o variazione, della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dal vigente regolamento generale di riscossione delle entrate comunali.
4. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
5. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione **trasferisca a terzi** (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 (trenta) giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'**art 13 comma 4** e gli estremi della autorizzazione in questione.
6. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di

versamento.

7. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
8. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
9. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 20

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno **validità triennale** dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le autorizzazioni relative alle **insegne di esercizio**, rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il rinnovo dell'autorizzazione sarà **automatico e tacito** alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità e purché conformi alle prescrizioni del **Piano Generale degli Impianti pubblicitari**.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La **disdetta anticipata** deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 21

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. **Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse** e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate in via prioritaria tramite Pec ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 22

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono **cause di decadenza** dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;

- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - d) il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
 3. Sono **cause di estinzione** della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
 4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 23

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata **entro 30 (trenta) giorni** dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 24

Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 25

Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporaneo permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

2. **I criteri per la stesura di un piano generale** sono i seguenti:
- a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
 - b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
 - c) il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
 - d) la stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.

TITOLO IV – TARIFFE, CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 26

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa **in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore**;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati **oneri di manutenzione** in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con atto del responsabile del procedimento.
3. **Non sono soggette al canone** le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente **inferiori a mezzo metro quadrato o lineare**.
4. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
5. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 27

Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla **superficie complessiva del mezzo pubblicitario** e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, *per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato*, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.”; *(comma così sostituito ai sensi della deliberazione C.C. n. 36/2021)*
2. Per i **mezzi pubblicitari polifacciali** il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. **I festoni, le bandierine e simili** riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di **veicoli** adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici **inferiori a trecento centimetri quadrati**.
8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante **distribuzione di volantini**, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
9. Per la **pubblicità sonora** il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 28

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, per quanto attiene la diffusione dei **messaggi pubblicitari**, l'intero territorio del Comune di Castione della Presolana è **classato in un'unica categoria**.
3. Ai fini dell'applicazione del canone per quanto attiene le **occupazioni di suolo pubblico**, il territorio del Comune di Castione della Presolana è suddiviso in **n. 3 (tre) CATEGORIE (individuate dai numeri 1-2-3)**. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su 3 categorie tariffarie costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne

è parte integrante.

Articolo 29

Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. Il Comune di Castione della Presolana, ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Regolamento, si colloca nella classe riferita ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
3. **La tariffa standard annua**, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare è la seguente: **Comuni fino a 10.000 abitanti euro 30,00.**
4. **La tariffa Standard annua** i cui ai commi 826 e 827 dell'art. 1 della citata legge 160/2019, è **modificabile, dovendo l'applicazione del canone assicurare** un gettito pari a quello conseguito dalla tassa occupazione suolo pubblico (Tosap) e dai Tributi (imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni) che hanno sostituito il canone.
5. **Le tariffe sono approvate dall'organo esecutivo** entro i termini di approvazione del bilancio, qualora non siano adottate, sono prorogate quelle adottate l'anno precedente.
6. La tariffa standard annua in riferimento, indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere, costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie varie precitate **su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:**
 - alle occupazioni effettuate nella **zona n. 1 dell' ALLEGATO A)** si applica la tariffa standard con applicati per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato A1);
 - alle occupazioni effettuate nella **zona n. 2 dell' ALLEGATO A)** si applica **la tariffa standard diminuita del 25%** con applicati per ogni singola fattispecie ivi descritta i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato A1);
 - alle occupazioni effettuate nella **zona n. 3 dell' ALLEGATO A)** si applica **la tariffa standard diminuita del 50%**, con applicati per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato A1);
7. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
8. **Coefficienti moltiplicatori** della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione **sono deliberati dalla Giunta Comunale.**
9. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
10. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 30

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. Il Comune di Castione della Presolana, ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Regolamento, si colloca nella classe riferita ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
3. **La tariffa standard giornaliera**, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente: **Comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,60** (comma 827).
4. La tariffa Standard giornaliera di cui ai commi 827 dell'art. 1 della citata legge 160/2019, è **modificabile, dovendo l'applicazione del canone assicurare un gettito** pari a quello conseguito dalla tassa occupazione suolo pubblico (Tosap) e dai Tributi (imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni) che hanno sostituito il canone.
5. Le tariffe sono approvate dall'organo esecutivo entro i termini di approvazione del bilancio, qualora non siano adottate, sono prorogate quelle adottate l'anno precedente.
6. La tariffa standard annua in riferimento, indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere, costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie varie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:
 - alle occupazioni effettuate nella **zona n. 1 dell' ALLEGATO A)** si applica la tariffa standard con applicati per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato A2);
 - alle occupazioni effettuate nella **zona n. 2 dell' ALLEGATO A)** si applica la **tariffa standard diminuita del 25%** con applicati per ogni singola fattispecie ivi descritta i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato A2);
 - alle occupazioni effettuate nella **zona n. 3 dell' ALLEGATO A)** si applica la **tariffa standard diminuita del 50%**, con applicati per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato A2);
7. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
8. Coefficienti **moltiplicatori** della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione, sono deliberati dalla Giunta Comunale.
9. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
10. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 31 Determinazione del canone

1. **Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie** permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è **determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari** dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari **aventi inizio nel corso dell'anno**, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le occupazioni e per le **esposizioni pubblicitarie temporanee** il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
4. Qualora la pubblicità venga effettuata in **forma luminosa o illuminata** la relativa tariffa di imposta è **maggiorata del 100 per cento**.
5. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni **arrotondate al metro quadrato** superiore della cifra contenente decimali.
6. Per le **occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico** la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel **caso di copertura con tende, ombrelloni o simili**, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
7. Per le occupazioni del **sottosuolo** la tariffa standard è ridotta a un quarto.
8. Il canone può essere **maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione** in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con atto del responsabile del procedimento.

Articolo 32 Occupazioni non assoggettate al canone

1. Le occupazioni di suolo e/o esposizioni pubblicitarie oggetto di esenzione **sono comunque soggette al rilascio della concessione e/o autorizzazione**, fatti salvo i casi particolari indicati nella parte prima del presente regolamento in cui non necessita la concessione/ autorizzazione.
Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito

- altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e quelle previste dal presente regolamento ;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita o nelle immediate adiacenze del punto di vendita. Per immediata adiacenza si intende entro il raggio di 1,50 mt lineari dal punto vendita;
 - h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere - inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne, interne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dalle società sportive dilettantistiche, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti;
 - o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - p) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - q) i passi carrabili non compresi nella lettera precedente;
 - r) le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate per fini non economici , con il patrocinio dell'ente, in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;
 - s) sono esenti tutte le occupazioni relative a manifestazioni ed eventi di particolare interesse pubblico, dal punto di vista storico, culturale, turistico, sociale e sportivo, patrocinate dal Comune ed effettuate sul territorio comunale per fini non commerciali e/o economici;
 - t) le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS- di cui all'art.10 del D.Lgv. 4/12/1997, n.460, per le attività d'istituto loro proprie;
 - u) Associazioni di promozione sociale (APS) regolarmente iscritte al registro regionale e provinciale ai sensi della L.R. n. 34 del 9.12.2002;

- v) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici;
- w) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- x) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
- y) gli avvisi riguardanti la locazione e la compravendita d'immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- z) le occupazione realizzate con apparecchi di distribuzione automatica di merci, purché con superficie complessiva non superiore a mq. 1,00;
- aa) le occupazioni realizzate con apparecchi di distribuzione acqua (c.d. cassette dell'acqua) richieste dal Comune a società che forniscono tali servizi;
- bb) le occupazioni necessarie alla realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale.

Articolo 33 **Riduzioni del canone**

1. Le riduzioni di cui al presente articolo sono applicate solo in caso di occupazioni e/o autorizzazioni regolarmente autorizzate o concesse .
2. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) È disposta la **riduzione del canone del 90%** per la parte di occupazione **eccedente i mille metri** quadrati;
 - b) È disposta la **riduzione del canone del 50%**:
 - per le esposizioni o diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi e di beneficenza.
3. Il Comune può deliberare annualmente **ulteriori forme di agevolazione/esenzione** per particolari ragioni di carattere economico me sociale, o eventi imprevedibili ed eccezionali, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 34 **Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità**

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri **servizi di rete**, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50 (Comma 831).
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base

- all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente
3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.
 4. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.

TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 35

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il Comune di Castione della Presolana, **mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021**. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine e il decoro urbano.
2. L'obbligo, previsto da leggi o da regolamenti, di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali, è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
3. E' garantita l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
4. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del titolare del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizione regolamentari di cui all'**art. 26** di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
5. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:
 - a) Per le affissioni di natura istituzionale, di natura sociale o comunque prive di rilevanza economica il 30%,
 - b) Per le affissioni di natura commerciale il 70%.

Articolo 36

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun **foglio di dimensione fino a 70 x 100** e per periodi di esposizione di **10 giorni** o frazione è quella del canone standard giornaliero di cui al comma 827 della Legge 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori individuati per le diverse tipologie nell'allegato B del presente regolamento.
3. ~~Il canone è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a venticinque~~ **fogli**. Il canone per l'affissione è **maggiorato del 50%** in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti

da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%. *(Modificato con deliberazione C.C. n.37/2022)*

4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 37 **Riduzione del canone Pubbliche Affissioni**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è **ridotta alla metà**:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell' **art. 38**;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 38 **Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni**

1. Sono **esenti dal canone** sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 39 **Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni**

1. Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare nei **cinque giorni lavorativi** precedenti l'esecuzione del servizio di affissione, al Comune, ovvero, se gestito esternamente, al titolare del servizio incaricato dall'ente, apposita richiesta, con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere.

2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della prenotazione.
3. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento del relativo canone.
4. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la **maggiorazione del 10 per cento** del canone per ciascuna commissione con un **minimo di Euro 30,00** per ciascuna prenotazione.
5. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
6. **La tariffa** applicabile all'affissione di manifesti è quella giornaliera con applicati i coefficienti di riduzione **indicati nell'allegato B1).**
7. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui **misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo** di esposizione è pari a **10 giorni.**
8. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il gestore del servizio deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
9. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
10. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il gestore è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
11. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
12. Il Comune o il gestore del servizio, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
13. Presso il Comune o il gestore del servizio è tenuto, anche con eventuale sistema informatico, un **apposito registro**, nel quale sono annotate, in ordine cronologico, le prenotazioni pervenute. La richiesta di integrazione di una prenotazione già annotata non costituisce nuova o separata prenotazione. Si dà seguito a tale richiesta dopo aver verificato la disponibilità di spazi e di personale e il contestuale pagamento dei diritti.
14. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
15. **Eventuali reclami** concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al protocollo dell'Ente ovvero, in caso di affidamento esterno, al Titolare del Servizio, non oltre la scadenza del termine di validità della prenotazione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 40

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione.
2. Per le occupazioni e per le **esposizioni pubblicitarie permanenti**, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione; per gli anni successivi il canone va corrisposto **entro il 31 marzo di ogni anno**;
3. Per **importi superiori a euro 1.000,00** è ammessa la possibilità del versamento **in quattro rate**, la prima delle quali da corrispondere al rilascio della concessione, le restanti tre rate trimestrali.
4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito secondo le modalità e i termini comunicati dall'Ente o dal gestore del servizio.
5. **La variazione della titolarità** della concessione di occupazione di suolo pubblico e dell'autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Il versamento del canone va effettuato **con arrotondamento all'Euro** per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'**art 43** considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
10. Ai fini del **versamento l'importo minimo** al di sotto del quale il canone non è dovuto è stabilito in **€ 10,00** per le occupazioni permanenti ed **€ 1,50** per quelle temporanee/giornaliere (incluse le pubbliche affissioni).
11. Con deliberazione della Giunta Comunale **i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti** per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

Articolo 41

Accertamenti - Recupero canone

1. **All'accertamento** delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvede il Responsabile individuato dall'Ente nonché il gestore del servizio cui, con provvedimento adottato dal Responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
3. Il Comune o il gestore del servizio provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento-ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 42

Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, **entro il termine di cinque anni** dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro lo stesso termine.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene apposito atto dell'Ente e apposita comunicazione al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 43

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della Legge n. 449/1997.

4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 di cui all'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, quantificata in € 100,00.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 44

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede **alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari** privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L. 296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 45

Autotutela – Contenzioso

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire **entro il termine di sessanta giorni**, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, **il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto** ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione.
3. Contro l'avviso di accertamento esecutivo, il provvedimento che respinge il rimborso, o il rilascio del titolo autorizzatorio e/o la concessione può essere proposta impugnazione nei termini e nei confronti dell'organo competente indicato nell'atto ricevuto.
4. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria competente territorialmente e per valore.
5. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione disciplinate dal presente regolamento sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Articolo 46 **Riscossione**

1. La riscossione del canone deve avvenire nella forme previste dalla legge, ai sensi dell'art. 2 bis dl 22 ottobre 2016 n. 193 convertito in Legge n. 225/2016 e dei vigenti regolamenti comunali disciplinanti la materia.
2. In caso di affidamento a soggetti esterni, ai sensi dell'art. 52 comma 5 lett. b) del DLgs 446/1997, deve avvenire nel rispetto dell'art. 1 comma 790 della L. 160/2019.
3. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
4. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto incaricato dall'ente per le attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
5. L'omesso versamento dell'avviso di accertamento cui all'articolo precedente, comporta la decadenza della concessione o autorizzazione.
6. La decadenza della concessione o della autorizzazione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente capo VI.
7. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 47 **Occupazione con impianti di distribuzione carburante**

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività

risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 48

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le occupazioni realizzate con le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici sono esenti dal canone di cui al presente Regolamento.

Articolo 49

Occupazioni con griglie intercapedini

1. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale.
2. **Sono esentati** dal pagamento del canone le occupazioni con griglie e intercapedini fino ad una superficie complessiva (data dalla somma complessiva della superficie lorda di ogni griglia/intercapedine) di **mq 3,00=**.

Articolo 50

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;

- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
 - g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
 3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
 4. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:
 - 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
 - 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
 - 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 51 **Occupazioni a sviluppo progressivo.**

1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore di cui all'Allegato A1 del presente regolamento.

Articolo 52 **Pubblici Esercizi**

2. In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli **soggette a pagamento** il canone da corrispondere è calcolato applicando un **incremento pari al 100%** della tariffa di riferimento per tutta l'area interessata dall'occupazione. *(Modificato con deliberazione C.C. n.37/2022)*

Articolo 53 **Attività Edile**

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.
2. In caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli **soggette a pagamento**, il canone da corrispondere è calcolato applicando **un incremento pari al 100%**

della tariffa di base per tutta l'area interessata dall'occupazione. (Modificato con deliberazione C.C. n.37/2022)

3. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 54

Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti con il sistema della differenziata “porta a porta” devono essere custoditi dall'utente in area di sua proprietà e devono essere esposti sull'area pubblica immediatamente adiacente alla stessa, negli orari e nei giorni per i quali è prevista la raccolta delle frazioni merceologiche da parte del servizio pubblico in pieno rispetto alle ordinanze emesse dell'Ente.
2. L'Utente (condominiale o non domestico) impossibilitato al rispetto della disposizione di cui sopra può richiedere al Comune l'autorizzazione all'utilizzo di un adeguato spazio di suolo pubblico collocato nelle immediate vicinanze dell'ingresso del condominio o dell'attività.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'Ente. Il rilascio avverrà a seguito di specifico sopralluogo. In caso di installazione di un contenitore/manufatto per la mitigazione, sarà necessario acquisire il parere degli uffici comunali competenti. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione sarà motivato e comunicato direttamente all'interessato con nota scritta entro 30 giorni.
4. L'autorizzazione rilasciata deve contenere, oltre alle informazioni dettagliate circa l'area da occupare (indicazioni stradali, estensione), anche le seguenti indicazioni:
 - a) Prescrizioni standard, come riportate di seguito;
 - b) Eventuali prescrizioni aggiuntive, da individuare singolarmente in base alla peculiarità dell'area da occupare;
 - c) Durata dell'autorizzazione (massimo 10 anni);
 - d) Prescrizioni standard:
 - o la collocazione dei contenitori deve rispettare le norme del C.D.S. e suo regolamento con particolare riferimento all'art. 25 comma 3 del D.Lgs 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (C.D.S.) ed art .68 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. (regolamento CDS);
 - o i contenitori devono riportare bande rifrangenti ai bordi degli stessi o delle strutture che li contengono;
 - o non è autorizzabile la collocazione di contenitori in corrispondenza di aree di intersezione e/o curva, dossi ed altre aree con particolari problemi di visibilità;
 - o altre prescrizioni ritenute necessarie.
5. È prevista l'**esenzione del canone** per i contenitori dedicati alla raccolta “porta a porta”.
6. L'installazione di manufatti e/o specifici contenitori volti a mitigare l'impatto ambientale dell'occupazione di suolo pubblico deve essere concordata con il Comune al fine di identificarne la forma, il colore ed ogni altra caratteristica. L'Utente è in ogni caso, responsabile del contenuto e dello stato di buona conservazione dei contenitori per i rifiuti, dei manufatti e dell'area occupata.

Articolo 55

Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi

elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 56 **Occupazione con elementi di arredo**

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni, ecc...), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Articolo 57 **Esposizione merci fuori negozio**

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale.

Art. 58 **Occupazioni con tende e di soprasuolo in genere**

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 59 **Serbatoi**

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
2. Ai sensi dell'art 31 per le occupazioni del **sottosuolo** la tariffa standard è ridotta a un quarto (comma 829).

Articolo 60

Occupazioni con antenne di telefonia mobile e ripetitori

1. Riguarda ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie che, se riferita ad aree demaniali o a beni patrimoniali indisponibili, è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di **un unico apparato** - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con **posizionamento di più apparati**, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - durata minima **6 anni**;
 - in caso di applicazione del **diritto di recesso**, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - a) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a): superficie occupazione moltiplicata alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento. La superficie di occupazione è la seguente:
 - per occupazioni fino a 40,00 mq (o inferiori): la superficie si calcola al 100%;
 - per occupazioni oltre i 40 mq e fino a 100 mq: i primi 40 mq si calcolano al 100%, le superfici oltre i 40 mq si calcolano al 30%;
 - per occupazioni oltre i 100 mq: i primi 40 mq si calcolano al 100%, le superfici oltre i 40 mq (comprese tra 41 e 100 mq) si calcolano al 30%; le superfici tra 101 mq e oltre si calcolano al 20%;
 - b) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) incrementata come segue:
 - di € 2.000,00 annui per ciascun apparato oltre al primo, fino a tre apparati complessivi (compreso il primo);
 - di ulteriori €1.500,00 annui per ciascun apparato oltre al terzo. A titolo di esempio in caso di 7 apparati compreso il primo, l'incremento sarà pari a: $[(€ 2.000,00 * 2) + (€ 1.500,00 * 4)] = € 10.000,00$.
 - c) per occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. **Per l'installazione temporanea** degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.
7. **Sono fatte salve** le concessioni in essere già sottoscritte, ovvero quelle la cui bozza di concessione/autorizzazione sia già stata concordata e approvata dai competenti organi comunali

(Giunta Comunale) all'atto dell'approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale. Qualora un concessionario richieda la revisione del canone concessorio relativamente ad una concessione in essere, il nuovo canone dovrà essere determinato in misura non inferiore a quello eventualmente determinato in applicazione del presente articolo.

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 61

Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 62

Frecce direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di **plurimi messaggi pubblicitari** di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 63

Locandine e bacheche

1. In tutto il territorio comunale le locandine e le bacheche pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.
2. Resta consentita la collocazione di bacheche all'esterno dei locali solo se destinate all'affissione di avvisi di pubblica utilità non a scopo di lucro.

Articolo 64

Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

<h2>TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI</h2>

Articolo 65

Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per le occupazioni relative **i servizi di rete** è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa al numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.
3. La pubblicità realizzata con distribuzione **di volantini, manifestini** e/o oggetti promozionali potrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni del Regolamento di polizia urbana. Per tale pubblicità realizzata è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
4. Per la pubblicità realizzate **sulle vetrine o porte d'ingresso** relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
5. Per i **cartelli "vendesi/affittasi"** degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
1. La pubblicità effettuata all'interno di **luoghi aperti al pubblico** (ad esempio, gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Articolo 66

Funzionario responsabile

2. Nel caso di gestione in forma diretta **la Giunta comunale designa i funzionari cui sono attribuiti la funzione e i poteri** per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone unico relativamente agli specifici tipi di occupazione e/o di esposizioni pubblicitarie; i funzionari incaricati sottoscrivono anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, dispongono i rimborsi e provvedono all'eventuale riscossione coattiva.
3. Nel caso di gestione esternalizzata del canone le attribuzioni di cui al comma 1, spettano al gestore incaricato.

Articolo 67

Regime transitorio

4. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
5. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni dell'articolo 5 e 15 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi **entro il 31/12/2021**, il Responsabile del procedimento potrà procedere:
 - a) all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal presente regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) alla richiesta di ulteriore documentazione per poi predisporre l'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal presente regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
6. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
7. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo **11, commi 5 e 6**.
8. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la delibera tariffaria in vigore sino al 31/12/2020 restano applicabili per l'esposizione pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite all'esposizioni pubblicitarie realizzate sino al 31/12/2020.
9. Il regolamento per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche nonché la delibera **tariffaria in vigore sino al 31/12/2020** restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate sino al 31/12/2020.
10. **Nelle more dell'applicazione del presente regolamento** l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per Tosap, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 31 dicembre 2021.
11. Nel caso di **gestione esternalizzata**, la gestione del canone è affidata fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31/12/2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Articolo 68

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
3. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento **entra in vigore il 1° gennaio 2021**.
5. Con l'entrata in vigore del presente regolamento perdono efficacia:
 - il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44/2015 e s.m.i.,
 - il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'occupazione della relativa taxa approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1994 e s.m.i..
6. Il trattamento dei dati acquisiti in applicazione del presente Regolamento avverrà a norma del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, General data protection regulation GDPR).

Allegati:

Allegato A) Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Comune di Castione della Presolana
Regolamento per l'applicazione del C.U.P.

ALLEGATO A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

ELENCO DELLE STRADE - SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 1^ CATEGORIA

Cod.Area	Ente	Tipo strada	Toponimo	Frazione	NOTE
47	CASTIONE DELLA PRESOLANA	PIAZZA	CEFALONIA	CASTIONE	
64	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	CONFALONIERI	BRATTO	
121	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	GAETANO DONIZETTI	BRATTO	COMPRESA LA PIAZZA
48	CASTIONE DELLA PRESOLANA	PIAZZA	EUROPA	CASTIONE	
105	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	A. FANTONI	DORGA	
154	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	LANTANA	DORGA	ANELLO VIA SANTUARIO - VIA MONTE PORA
78	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	A. LOCATELLI	DORGA	FINO INCROCIO VIA VOLTA
22	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	A. MANZONI	CASTIONE	
51	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	S. PELLICO	BRATTO	FINO INCROCIO PIAZZA LIVIGNO
88	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	PIO XI	BRATTO	
31	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	G.B. REGALIA	CASTIONE	
49	CASTIONE DELLA PRESOLANA	PIAZZA	ROMA	CASTIONE	
40	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	S. BERNARDO	CASTIONE	FINO ALLA PARROCCHIA
50	CASTIONE DELLA PRESOLANA	PIAZZA	VENEZIA	CASTIONE	
1	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	VITTORIO EMANUELE	CASTIONE	
165	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	ABETAIA	DORGA	
55	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	BARBETTI	BRATTO	
46	CASTIONE DELLA PRESOLANA	PIAZZA	BROLETTO	CASTIONE	
4	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	C. BATTISTI	CASTIONE	
61	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	C. CANTU'	BRATTO	
6	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	CASTELLO	CASTIONE	
7	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	CAVOUR	CASTIONE	
9	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	CIMA CADF'	CASTIONE	
66	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	COSTE	BRATTO	Da p.zza Livigno a incrocio via Diaz Da incrocio via Rossini a p.zza Livigno e da incrocio via Locatelli a incrocio via Cantù
67	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	DANTE	BRATTO	
209	CASTIONE DELLA PRESOLANA	PIAZZETTA	DON GIUSEPPE CANOVA	CASTIONE	
13	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	E. DE AMICIS	CASTIONE	FINO SCUOLE ELEMENTARI
16	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	FRABATTISTA	CASTIONE	
23	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	G. MARCONI	CASTIONE	
93	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	G. ROSSINI	BRATTO	
148	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	G. SORA	CASTIONE	
17	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	GIARDINI	CASTIONE	FINO ALL'ASILO
76	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	GRUMELLO	BRATTO	
20	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	LAMARMORA	CASTIONE	
104	CASTIONE DELLA PRESOLANA	PIAZZA	LIVIGNO	BRATTO	
24	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	MEDICI	CASTIONE	
45	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	OROBICO	CASTIONE	
211	CASTIONE DELLA PRESOLANA	SCALETTA	PER BURS	CASTIONE	
210	CASTIONE DELLA PRESOLANA	SCALETTA	PER SUTORTA	CASTIONE	
37	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	RUSJO	CASTIONE	NUCLEO STORICO
147	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	S. MARCO	CASTIONE	
41	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	S. ROCCO	CASTIONE	Fino incrocio via Glaiola
95	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	SELVA	BRATTO	

ELENCO DELLE STRADE - SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 2^ CATEGORIA

Cod.Area	Ente	Tipo strada	Toponimo	Frazione	NOTE
70	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	A. DIAZ	BRATTO	
126	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	A. MAJ	DORGA	
84	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	A. MORO	BRATTO	
101	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	A. VOLTA	BRATTO	
174	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	ADENAU	CASTIONE	
53	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	AGLI ABETI	BRATTO	
3	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	AGRO	CASTIONE	
106	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	AIRONE	DORGA	
184	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	AL DI ALE'	CASTIONE	
54	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	ALBER	BRATTO	
172	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	ALLE BAITE	BRATTO	
57	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	B. BELOTTI	BRATTO	
107	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	BACINO	DORGA	
56	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	BELLINI	BRATTO	
108	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	BELVEDERE	DORGA	
195	CASTIONE DELLA PRESOLANA	LOCALITA'	BIGLIARDO	CASTIONE	
183	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	BONO DA CASTIONE	CASTIONE	
58	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	BORGAILOLO	BRATTO	
110	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	BOSCHETTO	DORGA	
158	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	BUCANEVE	DORGA	
63	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	C. COLOMBO	BRATTO	
189	CASTIONE DELLA PRESOLANA	LOCALITA'	CAJANE	DORGA	
112	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	CALPA	DORGA	
60	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	CANTONIERA	BRATTO	
113	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	CAPORALE	DORGA	
114	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	CARDUCCI	DORGA	
62	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	CASSINELLI	BRATTO	
8	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	CIMA BARES	CASTIONE	
157	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	CIMA PORA	BRATTO	
10	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	CLUREN	CASTIONE	FINO ALLA PISCINA
11	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	COLOMBERA	CASTIONE	FINO A CASA TOMASONI
115	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	CONCILIAZIONE	DORGA	
65	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	CORNA	BRATTO	
207	CASTIONE DELLA PRESOLANA	LOCALITA'	CORZENE	CASTIONE	
117	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	COSTA SALAER	DORGA	
12	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	DALMINE	CASTIONE	
182	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	DEI CICLAMINI	CASTIONE	

152	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	DEI GIGLI	BRATTO	
14	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	DEI MILLE	CASTIONE	FINO AI PARCHEGGI
118	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	DEI PINI	BRATTO	
144	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	DEI PRATI	BRATTO	
103	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIALE	DEI TIGLI	BRATTO	
177	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	DEL FAGGIO	BRATTO	
185	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	DEL LOC	CASTIONE	
119	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	DEL NOCE	DORGA	
175	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	DELLA LIRA ITALIANA	CASTIONE	
159	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	DELLE BETULLE	DORGA	
151	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	DELLE GENZIANE	DORGA	
68	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	DELLE ROSE	BRATTO	
69	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	DENZIL	BRATTO	
15	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	DERNEZ	CASTIONE	
32	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	DI RES	CASTIONE	
71	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	DIVISIONE ALPINA PUSTERIA	BRATTO	
150	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	DIVISIONE JULIA	DORGA	
100	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	DIVISIONE TRIDENTINA	BRATTO	
194	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	DON BORTOLO TOMASONI	BRATTO	
188	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	DONATORI DEL SANGUE	CASTIONE	
72	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	DONICO	BRATTO	
74	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	E. FERMI	BRATTO	
98	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	E. TOTI	BRATTO	
170	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	EDERA	CASTIONE	
122	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	FOPPI	DORGA	
181	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	FRANCESCO NULLO	BRATTO	
149	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	G. MAZZINI	BRATTO	
87	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	G. PASCOLI	BRATTO	
141	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	G. VERDI	DORGA	
123	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	GARIBALDI	BRATTO	
18	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	GLAIOLA	CASTIONE	
75	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	GLER	BRATTO	
136	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	IV NOVEMBRE	DORGA	
19	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	J. KENNEDY	CASTIONE	
59	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	L. CADORNA	BRATTO	
156	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	L. DA VINCI	BRATTO	
77	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	LA POSTALE	BRATTO	
21	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	LEGNA	CASTIONE	
143	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIALE	LODI	DORGA	
124	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	LUNA	DORGA	
133	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	M. POLO	BRATTO	
102	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	M. ZEDURI	BRATTO	
125	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	MAGELLANO	BRATTO	
127	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	MALGA ALTA	BRATTO	
79	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	MARONCELLI	BRATTO	
80	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	MASCAGNI	BRATTO	
81	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	MATRIS DOMINI	BRATTO	
82	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	MILANO	BRATTO	
25	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	MONTE CAMPO	CASTIONE	
83	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	MONTE CORNETTO	BRATTO	
198	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	MONTE DI CASA	CASTIONE	
26	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	MONTE GRAPPA	CASTIONE	
128	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	MONTE PORA	DORGA	
27	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	MONTE VALSACCO	CASTIONE	
208	CASTIONE DELLA PRESOLANA	PIAZZETTA	MOSE' BATTISTA PICCARDI	CASTIONE	
5	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	N. BIXIO	CASTIONE	
28	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	NEMBUMO	BRATTO	
85	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	PAGHERA DEL GIOGO	BRATTO	
196	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	PALAZZO	CASTIONE	
129	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	PAPA GIOVANNI XXIII	BRATTO	
190	CASTIONE DELLA PRESOLANA	LOCALITA'	PASPUR	CASTIONE	
197	CASTIONE DELLA PRESOLANA	LOCALITA'	PASSERAIA	CASTIONE	
130	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	PIAN DEL TERMEN	BRATTO	
29	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	PIAVE	CASTIONE	
169	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	PINETINA	DORGA	
131	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	PIUMO	DORGA	
89	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	PONCIAI	BRATTO	
199	CASTIONE DELLA PRESOLANA	LOCALITA'	POSERNA	BRATTO	
90	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	POZZO	BRATTO	
168	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	PRATO LOCO	BRATTO	
132	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	PREALPI	BRATTO	
134	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	PREDUSOLO	DORGA	
153	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	PRESOLANA	DORGA	
166	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	PRIMULA	DORGA	
179	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	PRIONA	CASTIONE	
52	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	PROVINCIALE	BRATTO	
91	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	PUCCHINI	BRATTO	
135	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	QUARANTINA	DORGA	
30	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	QUATER PORTECH	CASTIONE	
2	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	RISORGIMENTO	CASTIONE	
202	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	ROBERTO FRANCESCHI	CASTIONE	
155	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	RODODENDRO	DORGA	
33	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	ROMENTAREK	CASTIONE	
92	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	RONCAI	BRATTO	
34	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	RONCHI	CASTIONE	
35	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	ROVENA	CASTIONE	
36	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	RUCOLA	BRATTO	
38	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	RUSWAI	CASTIONE	
39	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	S. ANTONIO	CASTIONE	
111	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	S.F. CABRINI	DORGA	
137	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	SANTUARIO	DORGA	
138	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	SCANAPA'	BRATTO	

187	CASTIONE DELLA PRESOLANA	LOCALITA'	SCANAPA'	BRATTO
43	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	SITO DEL SOLE	CASTIONE
44	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	SORTE	CASTIONE
192	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	SOVRINO	CASTIONE
42	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	STALET	CASTIONE
139	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	STELLA ALPINA	DORGA
206	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VICOLO	STRETTO	CASTIONE
96	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	TERRE ROSSE	BRATTO
97	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	TITO SPERI	BRATTO
99	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	TOSCANINI	BRATTO
178	CASTIONE DELLA PRESOLANA	PIAZZA	V ALPINI	CASTIONE
180	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	VAL DI TEDE	CASTIONE
140	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	VALZELLI	BRATTO
167	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	VILLAGGIO DEL SOLE	CASTIONE
142	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	VITT. VENETO	DORGA
173	CASTIONE DELLA PRESOLANA	VIA	XXV APRILE	CASTIONE

ELENCO DELLE STRADE - SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 3^ CATEGORIA

Cod.Area	Ente	Tipo strada	Toponimo	Frazione
SPAZI ED AREE DIVERSE DA STRADE E PIAZZE QUALI PARCHI, GIARDINI, AREE NON FACENTI PARTE DEGLI ELENCHI A - B				